




DISCIPLINARE DI INCARICO



L'anno duemiladiciasette il giorno dodici del mese di luglio, nei locali dell'E.R.S.U. Catania (C.F. 01264690874), in Catania in via Etnea, 570

SONO PRESENTI

Da una parte: **dott. Valerio Caltagirone** nato a Valguarnera il 27/04/1959, nella qualità di Direttore dell'E.R.S.U., con sede in Catania, via Etnea 570, C. F. 80006770871 e P.I.01264690874, presso la quale è domiciliato per la carica;

Dall'altra: **Il Prof. Avvocato Antonino Mirone Costarelli**, nato a Catania il 30/10/1941, con studio in Catania, via Francesco Crispi n 225, Cod. Fisc. MRN NNN 41R30C351H, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Catania in data 15.01.1966

PREMESSO

1. Che l'avv. prof. Antonino Mirone Costarelli, nell'interesse dell'Ente, ha seguito le controversie con la SAR Costruzioni srl avente ad oggetto il contratto di locazione dell'ex Hotel Costa ;
2. Che in relazione a tali controversie ha partecipato a numerose riunioni del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto anche i giudizi in corso con la SAR Costruzioni srl;
3. Che in data 25.5.16 la LMG Costruzioni srl, succeduta alla SAR Costruzioni srl, ha notificato atto di precetto per € 1.179.144,79, oltre interessi, per pretesi canoni di locazione relativi all'anno 2015 e due rate trimestrali dell'anno 2016, ex contratto di locazione 07.12.2006 dell'immobile sito in Catania via Etnea 551 (ex Hotel Costa); che, stante l'urgenza, con decreto presidenziale n. 22 del 30 maggio 2016 l'avv. Antonino Mirone Costarelli è stato nominato difensore dell'ERSU al fine di proporre tempestiva opposizione avverso l'atto di precetto , richiedendo la sospensiva del titolo esecutivo; che l'avv. Mirone si è costituito in giudizio(n.9465/2016 R.G.) ed ha altresì proposto reclamo al Collegio avverso l'ordinanza 20.07.16 del G.I. che non concedeva la sospensiva; che il reclamo è stato accolto dal Tribunale con provvedimento del 12.-17/10/2016;
4. Che la sentenza n. 5101/2015 del Tribunale di Catania, riguardante i canoni di locazione relativi ai mesi luglio 2010-dicembre 2011(ex Hotel Costa – contratto 7.12.2004), ha solo parzialmente accolto l'opposizione dell'ERSU avendo ritenuti non dovuti i canoni relativi ai mesi luglio 2010- marzo 2011(€ 549.753,81) e invece dovuti quelli relativi ai mesi da aprile 2011 a dicembre 2011, per € 558.830,13 oltre interessi e spese ; che stante l'imminenza della scadenza dei termini, con provvedimento presidenziale n. 23 /2016, è stato conferito all'avv.

Mirone incarico di proporre appello; che l'avv. Mirone ha proposto appello oggi pendente innanzi alla 2 ° sez.ne della Corte di Appello di Catania (n.846/2016 R.G.) ; che nel giudizio si è costituita la SAR Costruzioni , chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale con la condanna dell'ERSU al pagamento della somma di € 548.753.81, relativi ai canoni da aprile 2010 a marzo 2011, pertanto in totale € 1.098.583,94;

5. Che con atto notificato il 19 novembre 2012 la Sar Costruzioni srl ha pignorato la somma di €. 946.379,58 per pretesi canoni di locazione relativi all'anno 2012 (oltre interessi e spese); che a seguito dell'opposizione dell'ERSU il G.E. dott. Centaro(esecuzione n.6076/2012 R.G.E) ha sospeso l'esecuzione; che la Sar Costruzioni srl ha conseguentemente notificato ricorso ex artt. 616 e 624 cpc per l'introduzione del giudizio di merito; Che, stante l'urgenza, Il Presidente dell'E.R.S.U. ha dato procura all'avv. Antonino Mirone Costarelli di costituirsi in giudizio;

che l'avv. Mirone si è costituito in giudizio con comparsa di risposta e il giudizio pende innanzi alla VI° sezione del Tribunale, G.U. Presidente Acagnino (R.G. n.20046/15)

6. Che a seguito dell'atto di precetto per €1.179.144,79, notificato il 25.05.2016, la LMG Costruzioni srl, succeduta alla SAR Costruzioni srl, ha notificato il 16.06.2016 atto di pignoramento per €. 1.772.313,19 oltre interessi, per pretesi canoni relativi all'anno 2015 e due rate dell'anno 2016, ex contratto di locazione 7.12.2004 (ex Hotel Costa). Che stante l'urgenza, con decreto presidenziale n.25 del 2016 l'avv. Antonino Mirone Costarelli è stato nominato difensore dell'ERSU al fine di proporre opposizione all'esecuzione avverso il pignoramento;
- che l'avv. Mirone si è costituito in giudizio depositando il ricorso in opposizione al pignoramento, con richiesta di sospensiva;
- che la procedura esecutiva pende innanzi al Tribunale di Catania, sez.VI G.E. dott. Centaro (2381/2016 R.G.E.);

- 7 Che in data 24 maggio 2017 la SAR Costruzioni srl ha notificato atto di appello avverso la sentenza n. 5466 del 07.11.2016, pronunciata dal G.U. del Tribunale di Catania dott.ssa Vera Marletta, con cui il Tribunale ha accolto le domande dell'ERSU ritenendo non dovuti i canoni di locazione relativi al periodo 1 gennaio -30 giugno 2010 e condannando altresì la SAR Costruzioni srl al pagamento della somma di € 452.323,529, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno ed €16.256,07 per compensi di avvocato; che l'udienza è stata fissata per il 10.07.2017 e pertanto l'ERSU dovrà costituirsi in giudizio entro il 29.06. 2017; che stante l'urgenza, con decreto presidenziale n.23/2017 dell'avv. Antonino Mirone Costarelli è stato nominato difensore dall'ERSU al fine di costituirsi nel giudizio (n.919/2017 R.G.)



8 Che le parti intendono regolamentare, mediante il presente disciplinare, l'erogazione dei servizi professionali presenti e futuri in relazione agli incarichi sopra elencati:

9 Che l'avv. Mirone, poiché difende l'ERSU anche in altri giudizi contro la SAR Costruzioni srl aventi ad oggetto il contratto di locazione dell'ex Hotel Costa, si è dichiarato disponibile a concordare un compenso professionale ridotto del 30% rispetto ai minimi tariffari;

10 Che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 2016 ha dato mandato al Direttore di concordare il presente disciplinare di incarico;

Per quanto sopra, tra le parti si conviene e si stipula quanto appresso:

ART.1-Modalità di esecuzione dell'incarico

Nell'esecuzione del mandato il Professionista garantirà il rispetto dei più elevati standard professionali e delle norme deontologiche stabilite dall'Ordine Professionale di appartenenza, con particolare riguardo al rispetto dei doveri di lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza.

Egli dovrà astenersi dal compimento di attività che non siano richieste o comunque necessarie per la corretta esecuzione dell'incarico.

Nei casi di conflitto di interesse, il Professionista dovrà dichiarare tale situazione ed astenersi dall'accettare l'incarico ovvero rinunciarvi, a seconda dei casi.

ART.2-Obblighi informativi

Il Professionista ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli sviluppi più rilevanti del contenzioso e le opportunità di definizione transattiva delle controversie. L'Amministrazione a Sua volta aggiornerà il Professionista circa il nominativo del proprio Funzionario che sarà referente dello Studio Legale per la gestione della pratica e fornirà al Professionista la documentazione inerente la questione oggetto di contenzioso.

ART.3 – Adempimenti a conclusione del /dei giudizi

Il Professionista si adopererà per consentire all'Ente di provvedere al pagamento degli importi da essa dovuti in base a provvedimento giudiziale, prima che il Legale avversario avvii l'azione esecutiva; a tale scopo, il Professionista informerà tempestivamente L'Ente dell'avvenuto deposito del provvedimento giudiziale, fornendo il conteggio delle somme dovute e le indicazioni sulle modalità di pagamento. Nel caso di esito positivo del giudizio provvederà agli adempimenti di legge e al recupero delle somme dovute all'Ente



ART.4-Ammontare dei compensi

Il professionista si impegna a mantenere il minimo della tariffa forense vigente per le richieste di compenso professionale dell'incarico di cui all'oggetto ridotte del 30%, oltre spese vive, rimborso spese generali, CPA e IVA.

Per gli onorari si farà riferimento, nelle parcelle a saldo, alla tariffa vigente alla data di conclusione dell'incarico limitata alle seguenti quattro voci: fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e/o trattazione, fase decisionale.

Con riferimento agli incarichi di cui sopra, tenuto conto dei valori delle controversie, delle attività svolta e da svolgere, le Parti stimano che l'importo del compenso complessivamente dovuto, onnicomprensivo fino alla totale chiusura con relativa sentenza dei giudici di primo grado e dell'appello per quanto riguarda l'incarico di cui al superiore punto 4 della premessa, sarà il seguente.

- a) incarico di cui al superiore punto 3 della premessa (opp.ne a precetto R.G. n.9465/2016): valore €1.179.144,79, stima onorari 15.000,00.
- b) incarico di cui al superiore punto 4 della premessa (appello ovvero la sentenza n.5101/2015, R.G. 846/2016): valore della controversia € 1.098.583,94, stima onorari 15.000,00.
- c) incarico di cui al superiore punto 5 della premessa (giudizio di merito, R.G. n. 20046/2015): valore della controversia € 946.379,58, stima onorari €14.000,00.
- d) incarico di cui al superiore punto 6 della premessa:(opposizione all'esecuzione R.G.E. n. 2381/2016); valore della controversia € 1.772,313,19 stima onorari € 16.000,00.
- e) incarico di cui al punto 7 della premessa (appello avverso la sentenza n. 5466/2016; R.G. n. 919/2017); valore della controversia € 850.000,00, stima onorario € 14.000,00.

Ovviamente nella parcella a saldo verrà fatturata l'attività effettivamente svolta, dedotti gli acconti.

ART.5-Acconto

Con riferimento ai detti incarichi l'avv. Mirone emetterà fattura di acconto per ciascun incarico di €3.000,00 oltre spese vive, spese generali, CPA e IVA.

Le spese vive ad oggi anticipate dall'avv. prof. Mirone ammontano a:

- a) Per l'incarico di cui al superiore punto 3 della premessa: € 1.713,00 per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione a precetto ed €105,00 per il reclamo al Collegio, in totale €1.818,00.
- b) Per l'incarico di cui al superiore punto 4 della premessa: € 2.546,00 per l'iscrizione a ruolo dell'appello.



c) Per l'incarico di cui al superiore punto 5 della premessa; €518,00 per la costituzione in giudizio.


Il Professionista ha la facoltà di rappresentare particolari esigenze o circostanze sopravvenienti che rendessero opportuna l'integrazione dell'acconto di cui sopra.

La liquidazione del compenso finale al Professionista sarà effettuata dopo l'esecuzione dell'incarico conferito, e previa presentazione della parcella professionale.

La presente vale come incarico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Prof. Avv. Antonino Mirone Costarelli



Il Direttore dell'E.R.S.U.

